

COMUNE DI BUDRIO

Città Metropolitana di Bologna

REGOLAMENTO DEGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. del

INDICE

<u>TITOLO I - PRINCIPI GENERALI</u>	Pagina 4
ART. 1 - PREMESSA	Pagina 4
<u>TITOLO II - CONSULTAZIONI</u>	Pagina 4
ART. 2 - PRINCIPI E DISCIPLINA	Pagina 5
ART. 3 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO	Pagina 5
ART. 4 - ESAME DEI RISULTATI DELLA CONSULTAZIONE	Pagina 5
<u>TITOLO III - ISTITUTI DI DEMOCRAZIA PARTECIPATIVA</u>	Pagina 5
ART. 5 - DISPOSIZIONI GENERALI	Pagina 5
ART. 6 – AMMISSIBILITA' DEI QUESITI	Pagina 5
<u>Capo I : Referendum Consultivi</u>	Pagina 5
ART. 7 - MODALITA' PER L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO DELL'INIZIATIVA POPOLARE	Pagina 5
ART. 8 - RICEVIBILITA' ED AMMISSIBILITA' DELLA PROPOSTA DI INIZIATIVA POPOLARE	Pagina 6
ART. 9 - RICHIESTA DI REFERENDUM	Pagina 6
ART. 10 - DECADENZA DELLA RICHIESTA DI REFERENDUM	Pagina 7
ART. 11 - RICHIESTA SU INIZIATIVA DEL CONSIGLIO COMUNALE	Pagina 7
ART. 12 - DATA DI EFFETTUAZIONE DEL REFERENDUM	Pagina 7
ART. 13 - DOVERI DI INFORMAZIONE AI CITTADINI SULL'OGGETTO DEL REFERENDUM	Pagina 8
ART. 14 - AVVISI, SCHEDE E VERBALI	Pagina 8
ART. 15 - AVVIO DELLE OPERAZIONI RELATIVE ALLA NOMINA DEGLI SCRUTATORI	Pagina 8
ART. 16 - RIPARTIZIONE DELLE FUNZIONI DEGLI SCRUTATORI	Pagina 9
ART. 17 - LOCALIZZAZIONE DEI SEGGI	Pagina 9
ART. 18 - SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VOTO	Pagina 9
ART. 19 - OPERAZIONI DI SCRUTINIO E RACCOLTA DEI RISULTATI	Pagina 9
ART. 20 - ADEMPIMENTI FINALI	Pagina 10
<u>Capo II : Referendum abrogativi</u>	Pagina 10
ART. 21 – PRINCIPI DEI REFERENDUM ABROGATIVI	Pagina 10
ART. 22 - MODALITA' PER L'ESERCIZIO DI RICHIESTA DEL REFERENDUM ABROGATIVO	Pagina 10
ART. 23 - ITER D'AMMISSIBILITÀ E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO	Pagina 11
ART. 24 - CONVOCAZIONE DEGLI ELETTORI, PROCEDIMENTO ELETTORALE,	

PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI	Pagina 11
ART. 25 - ADEMPIMENTI FINALI	Pagina 12
<u>TITOLO IV - DISPOSIZIONI CONCLUSIVE</u>	Pagina 12
ART. 26 - NORME DI RINVIO	Pagina 12
ART. 27 - PUBBLICAZIONE	Pagina 12

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - PREMESSA

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento degli istituti di consultazione e democrazia partecipativa dei cittadini, quali consultazioni e referendum
2. Gli istituti predetti possono essere attivati nei confronti di tutta la popolazione, di particolari categorie e gruppi sociali o di cittadini residenti in ambiti territoriali delimitati, in relazione all'interesse generale o specifico e limitato degli argomenti.

TITOLO II - CONSULTAZIONI

ART. 2 - PRINCIPI E DISCIPLINA

1. Possono essere effettuate consultazioni parziali sulla base dei seguenti criteri:
 - a) identificazione dell'area interessata;
 - b) categorie particolari di popolazione;
 - c) fasce di età.
2. La consultazione deve riguardare provvedimenti amministrativi di carattere generale, su materie di esclusiva competenza locale, e non può avere luogo in coincidenza con altre operazioni di voto salvo il caso di più consultazioni comunali contemporanee.
3. La consultazione può essere promossa da due terzi dei componenti il Consiglio comunale e viene indetta dal Sindaco.
4. L'organo comunale che promuove la consultazione determina l'oggetto, il destinatario, le modalità di svolgimento e la durata. Non può essere promossa la consultazione nelle materie escluse dallo Statuto comunale da consultazioni referendarie.
5. Il quesito viene formulato, dall'organo comunale proponente in forma chiara e sintetica, in modo da consentire una risposta certa sul punto di vista del cittadino. Della consultazione viene data idonea pubblicità per consentire la più ampia partecipazione della popolazione.
6. Le consultazioni aventi ad oggetto iniziative, attività o provvedimenti che comportano, anche indirettamente, nuove spese o minori entrate debbono rendere esplicito il costo presunto, sia in sede di proposta della consultazione, ai fini di ammissibilità (stabilita dal Segretario Comunale), sia nella formulazione del quesito sottoposto alla valutazione popolare, e devono indicare le modalità per la relativa copertura. A tal fine il Responsabile del Settore Servizi Economico – Finanziari presta la propria collaborazione ai soggetti proponenti e fornisce loro le informazioni necessarie.

7. Il Sindaco nomina un responsabile del procedimento con il compito di seguire l'intera procedura, curare la tutela della riservatezza, garantire la non identificazione del voto e trasmettergli le risultanze della consultazione.

ART. 3 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO

1. La consultazione della popolazione interessata avviene sulla base di un quesito formulato su una scheda di carta ed il quesito viene inviato o consegnato alla popolazione interessata presso la propria residenza.

ART. 4 - ESAME DEI RISULTATI DELLA CONSULTAZIONE

1. Il Consiglio comunale è tenuto ad esaminare le risultanze della consultazione in apposita e pubblica seduta, entro 30 giorni dalla loro formale acquisizione. Qualora ricorrano particolari ragioni d'urgenza o di tutela della funzionalità dei lavori del Consiglio, è ammesso un solo rinvio non superiore a 30 giorni, trascorsi i quali l'oggetto è iscritto di diritto al primo punto dell'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva.

2. L'utilizzazione dei risultati della consultazione è rimessa, sotto ogni aspetto, all'apprezzamento ed alle valutazioni discrezionali del Consiglio Comunale.

TITOLO III - ISTITUTI DI DEMOCRAZIA PARTECIPATIVA

ART. 5 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. La richiesta popolare di referendum, in ottemperanza all'articolo 37 dello Statuto comunale, è disciplinata con le modalità di seguito specificate.

2. La richiesta di referendum comunale ha carattere abrogativo e/o propositivo e deve avere come oggetto materie di esclusiva competenza comunale. Lo Statuto stabilisce materie e attività sulle quali non possono essere indetti referendum.

ART. 6 – AMMISSIBILITA' DEI QUESITI

1. L'ammissibilità dei quesiti proposti è valutata e decisa dal Segretario Generale dell'Ente.

Capo I : Referendum Consultivi

ART. 7 - MODALITA' PER L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO DELL'INIZIATIVA POPOLARE

1. Un Comitato promotore composto da almeno 30 elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune, può presentare al Sindaco, in carta semplice, presso la Segreteria del Comune, una proposta di iniziativa referendaria.

2. La proposta viene esercitata dagli elettori proponenti mediante apposizione delle proprie firme.
3. Accanto a ciascuna firma devono essere indicati per esteso nome e cognome, luogo e data di nascita e gli estremi di un documento di riconoscimento del proponente. La firma deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di qualunque Ufficio giudiziario nella cui circoscrizione è compreso il Comune di Budrio, ovvero dal Sindaco, o dal Segretario Generale del Comune. L'autenticazione può essere altresì eseguita da funzionari del Comune incaricati dal Sindaco o dai Consiglieri Comunali, che comunichino la propria disponibilità. L'autenticazione deve recare l'indicazione della data in cui avviene, e può essere anche collettiva, foglio per foglio; in questo caso, oltre alla data, deve indicare il numero di firme contenute nel foglio. Il pubblico ufficiale legittimato alle autenticazioni dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta o comunque impedito di apporre la propria firma.
4. La proposta di iniziativa popolare, con tutta la documentazione prescritta dal presente regolamento, deve essere depositata, presso la Segreteria del Comune, da tre elettori sottoscrittori, i quali hanno diritto di illustrare le ragioni ed il contenuto della proposta stessa al Segretario Generale.
5. Un funzionario a ciò delegato dà atto, mediante processo verbale, della data del deposito della proposta e dei prescritti documenti ad essa relativi. Nel verbale sono inoltre indicati il nome ed il domicilio dei tre presentatori e, su dichiarazione dei medesimi, il numero delle firme raccolte.
6. Nella richiesta, da pubblicarsi all'Albo Pretorio del Comune per giorni 30, si devono indicare i termini del quesito che si intende sottoporre a referendum.
7. Il quesito sottoposto agli elettori deve indicare con chiarezza la valutazione presuntiva operata dall'ufficio ragioneria, entro 10 giorni dal deposito di cui al punto 4, delle maggiori spese o delle maggiori o minori entrate conseguenti, a regime, dall'adozione del provvedimento oggetto della consultazione.
8. Gli elettori contrari alla approvazione del quesito possono costituirsi in uno o più comitati, composti ognuno da almeno 30 elettori, formalizzandone la costituzione medesima mediante atto indirizzato a Sindaco e ricevuto al protocollo dell'Ente.

ART. 8 - RICEVIBILITA' ED AMMISSIBILITA' DELLA PROPOSTA DI INIZIATIVA POPOLARE

1. Il Segretario Generale entro 15 giorni dalla data del deposito della proposta, decide sulla ricevibilità della stessa.
2. Per la proposta viziata da eventuali irregolarità nella presentazione della documentazione, il Segretario Generale stabilisce un termine -la cui scadenza non può essere superiore a 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione -per la sanatoria, e ne dà immediato avviso al Comitato promotore della iniziativa popolare, o suo delegato, perché proceda a sanare le irregolarità riscontrate.

ART. 9 - RICHIESTA DI REFERENDUM

1. Entro tre mesi, non ulteriormente prorogabili, dalla deliberazione di ammissibilità del Consiglio Comunale, il Comitato Promotore provvederà alla presentazione della richiesta di referendum.
2. Tale richiesta deve essere sottoscritta da almeno il 5 % dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

3. Ogni modulo per la sottoscrizione alla richiesta di referendum deve evidenziare il testo in cui sia chiaramente espresso ciò che si intende proporre ai sottoscrittori. All'autenticazione delle firme sono preposte le persone indicate nell'articolo 11, con le modalità nello stesso previste.

4. L'esatto numero di firme necessarie corrispondenti al suddetto 5% sarà comunicato dall'Ufficio Elettorale del Comune al Comitato Promotore al momento della dichiarata ammissibilità da parte del Consiglio Comunale, sulla scorta dei dati aggiornati dell'ultima revisione elettorale.

5. Entro 30 giorni dalla loro presentazione, l'Ufficio Elettorale controlla il numero e la validità delle firme, nonché i certificati, anche collettivi, attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle relative liste elettorali. Il relativo verbale dovrà essere pubblicato, per 20 giorni, all'Albo Pretorio online dell'Ente.

6. Se le firme saranno uguali o superiori al numero minimo richiesto in assenza di giustificati e gravi reclami, il Sindaco indice con proprio atto il referendum, fissando la data di convocazione degli elettori entro il termine di 60 giorni dalla data di eseguibilità della deliberazione consiliare.

7. In caso di reclami, che dovranno essere trasmessi improrogabilmente entro 20 giorni dalla pubblicazione del parere di cui al precedente comma 5, ovvero in caso di parere negativo da parte del Segretario Generale, il Consiglio Comunale, entro 30 giorni dal ricevimento, discuterà e porrà in votazione, a maggioranza assoluta dei componenti, l'annullamento o il mantenimento del referendum.

ART. 10 - DECADENZA DELLA RICHIESTA DI REFERENDUM

La richiesta di referendum decade in seguito ad esplicita dichiarazione scritta, fatta pervenire al Sindaco dalla maggioranza dei componenti del Comitato Promotore, entro 30 giorni dalla data della deliberazione consiliare di ammissibilità del referendum stesso; di ciò il Sindaco dà notizia al Consiglio Comunale durante la prima riunione successiva. Il Consiglio Comunale dichiara dunque decaduta la richiesta di referendum.

ART. 11 - RICHIESTA SU INIZIATIVA DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Oltre a quanto previsto dagli articoli precedenti, la richiesta di referendum può essere avanzata anche dal Consiglio Comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti l'assemblea.

2. Divenuta esecutiva la deliberazione consiliare di cui al comma I, si applica quanto disposto dal precedente art. 9.

ART. 12 - DATA DI EFFETTUAZIONE DEL REFERENDUM

1. Entro 10 giorni dall'esito positivo del controllo di cui ai commi V e VI del precedente art. 9, o dal termine stabilito dal VII comma dello stesso art. 9, o dal termine degli adempimenti previsti dal precedente art. 11, il Sindaco decreta la data di convocazione dei comizi per le operazioni di voto.

2. La data deve coincidere con un giorno di domenica.

3. E' cura del Sindaco dare immediata notifica scritta del decreto di convocazione a tutti i Consiglieri e al Comitato Promotore, dandone la più ampia diffusione alla cittadinanza con manifesto da affiggersi all'Albo Pretorio del Comune ed in altri luoghi pubblici e/o aperti al pubblico, il 30° giorno antecedente quello fissato per la votazione.

4. Nel caso di anticipato scioglimento del Consiglio Comunale, il referendum già indetto si intende sospeso automaticamente all'atto della pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per l'elezione del nuovo Consiglio Comunale.

5. La proposta di referendum consultivo riprende l'iter del medesimo stadio di esame nel quale era stata sospesa, immediatamente dopo la costituzione della nuova Giunta Comunale.

ART. 13 - DOVERI DI INFORMAZIONE AI CITTADINI SULL'OGGETTO DEL REFERENDUM

1. A partire dalla data di pubblicazione del manifesto di cui all'articolo precedente, è garantita informazione sul referendum attraverso il notiziario comunale, il sito istituzionale e le bacheche informative sul territorio.

2. Il notiziario comunale, inoltre, conterrà esplicitazione delle materie oggetto di referendum e la definizione di spazi paritetici a disposizione sia del Comitato Promotore e delle forze politiche e sociali favorevoli, sia dei Comitati e delle forze politiche e sociali contrarie che ne facciano richiesta entro 10 giorni dal decreto di convocazione, di cui al precedente art. 12 comma III.

ART. 14 - AVVISI, SCHEDE E VERBALI

1. Contemporaneamente allo stampato di cui all'articolo precedente, viene inviato un avviso di votazione ad ognuno degli aventi diritto, recante il quesito referendario e l'ubicazione del seggio predisposto per la votazione.

2. La scheda di votazione, contenente il quesito referendario, approvata dal Segretario Generale, è consegnata all'elettore stesso, all'atto della votazione.

3. Il verbale delle operazioni del seggio elettorale deve indicare i componenti del seggio e il suo Presidente, le ore di apertura e chiusura, il numero dei votanti, i risultati dello spoglio e qualunque inconveniente o annotazione relativa a fatti di rilievo avvenuti durante le operazioni di voto o di scrutinio ed analogamente agli avvisi e schede deve essere formalmente approvato dal Segretario Generale.

ART. 15 - AVVIO DELLE OPERAZIONI RELATIVE ALLA NOMINA DEGLI SCRUTATORI

1. I seggi referendari vengono individuati con provvedimento del Sindaco.

2. Ciascun seggio è composto, di norma, da un responsabile in qualità di Presidente e da un numero di dipendenti comunali, idoneo ad espletare le operazioni di voto, quali scrutatori, nominati dal sindaco.

3. Qualora non sussistano le condizioni per procedere alla nomina come indicato al precedente punto, è possibile integrare in tutto o in parte la composizione dei seggi nominando, in pubblica adunanza, con le modalità previste dalla normativa di riferimento, quali componenti dei seggi, elettori inclusi nell'albo comunale degli scrutatori.

4. Con le stesse modalità di cui ai punti precedenti verrà predisposto un elenco di nominativi, pari al numero di quelli occorrenti per la costituzione di ciascun ufficio elettorale di sezione, che andranno a costituire un elenco di riserve degli scrutatori effettivi.

5. Il responsabile del seggio assicura il corretto svolgimento del procedimento referendario, garantendo la tutela della riservatezza e la non identificazione del voto.

6. Non possono compiere l'ufficio di scrutatori i membri del Comitato Promotore e dei Comitati contrari.

ART. 16 - RIPARTIZIONE DELLE FUNZIONI DEGLI SCRUTATORI

1. La Commissione Elettorale provvederà ad indicare, all'interno di ogni seggio quale scrutatore abbia il compito di Presidente, quale il compito di Segretario e quale di Vice Presidente.
2. La validità delle operazioni è garantita dalla presenza di almeno due componenti, tra i quali il Presidente o il Vice Presidente.
3. E' ammessa la designazione di rappresentanti di lista, con le modalità previste per le normali consultazioni referendarie, da parte del Comitato Promotore del Referendum, dei Comitati contrari, dei Gruppi consiliari rappresentati nel Consiglio Comunale l'indicazione nonché dei partiti politici rappresentati in Parlamento, con espressione della delega, in quest'ultimo caso, a livello provinciale.

ART. 17 - LOCALIZZAZIONE DEI SEGGI

1. I seggi referendari vengono individuati con provvedimento del Sindaco, , entro il 30° giorno antecedente la data di effettuazione del referendum comunale, su proposta della Commissione Elettorale . E' possibile una localizzazione dei seggi elettorali eventualmente diversa da quella delle altre operazioni di voto.
2. Nel caso di cui al comma precedente, i seggi vengono localizzati in tutti i locali a disposizione del Comune, Enti e privati, che su richiesta della Amministrazione vorranno concedere in uso.

ART. 18 - SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VOTO

1. I seggi designati sono aperti alle ore 8 del giorno fissato per la votazione e chiusi alle ore 20 dello stesso giorno.
2. Gli elettori, muniti di valido documento di identità, esercitano il proprio diritto al voto al seggio assegnato.
3. Ogni elettore deve firmare a fianco della lista elettorale, a conferma della sua partecipazione alla consultazione.
4. Dall'inizio delle operazioni di voto e fino all'espletamento delle competenze di cui più avanti è riferito, l'ufficio elettorale comunale è aperto ininterrottamente.
5. I risultati del referendum sono validi:
 - a) per gli abrogativi, qualora abbia votato la maggioranza assoluta degli elettori aventi diritto;
 - b) per i consultivi, qualora abbia votato almeno il 30% degli elettori aventi diritto.

ART. 19 - OPERAZIONI DI SCRUTINIO E RACCOLTA DEI RISULTATI

1. Alla chiusura dei seggi iniziano le operazioni di scrutinio, cui può assistere qualunque cittadino senza diritto di intervenire.

2. Terminato lo scrutinio, il Presidente del Seggio provvede a recapitare all'ufficio elettorale comunale, insieme alle schede votate e al materiale, il verbale relativo al proprio seggio debitamente compilato.
3. L'ufficio elettorale comunale provvede alla stesura di apposito verbale riportante i risultati di ogni seggio e rimette gli atti al Segretario Generale entro e non oltre le successive 48 ore, dandone comunicazione ai promotori della richiesta di referendum.
4. Nel caso di proteste e reclami relativi alle operazioni di votazione e scrutinio, gli stessi devono presentarsi nei successivi otto giorni al Segretario Generale.

ART. 20 - ADEMPIMENTI FINALI

1. Nei 15 giorni successivi la votazione, il Segretario Generale, accertata la regolarità dello svolgimento della votazione, riesamina i voti contestati e provvisoriamente assegnati, e, nel caso di proteste e reclami, procede ad ulteriore verifica della regolarità dello svolgimento della stessa, quindi assume la decisione e ne stila la relativa relazione, contenente la sintesi della volontà espressa dall'elettorato in merito all'oggetto del referendum, e lo comunica al Sindaco ed al Presidente del Consiglio e al Comitato Promotore della richiesta di referendum.
2. Il Consiglio Comunale, nella prima seduta successiva al ricevimento da parte del Sindaco della relazione di cui al comma I del presente articolo, o comunque entro 90 giorni dalla proclamazione dei risultati - come previsto dall'art. 37 comma VI dello Statuto - prende atto degli esiti della consultazione referendaria e assume gli atti formali conseguenti.
3. In caso di esito negativo, il medesimo quesito non può essere nuovamente sottoposto a referendum prima di cinque anni.

Capo II : Referendum abrogativi

ART. 21 – PRINCIPI DEI REFERENDUM ABROGATIVI

1. Sono ammesse richieste di referendum per l'abrogazione totale o parziale di atti amministrativi a contenuto normativo o generale già approvati dal Consiglio Comunale, ad eccezione di quelle relative alle materie di cui all'art. 37 dello Statuto comunale.

ART. 22 - MODALITA' PER L'ESERCIZIO DI RICHIESTA DEL REFERENDUM ABROGATIVO

1. Nella richiesta di referendum deve essere indicato il quesito che si intende sottoporre a referendum abrogativo, ed in particolare il regolamento o altro provvedimento di cui si propone l'abrogazione, con la formula << *volete che sia abrogato il regolamento/provvedimento ...>>; qualora si richieda il referendum per l'abrogazione di parte di uno o più articoli del regolamento o provvedimento, deve essere trascritto il testo dell'articolo o degli articoli sui quali il referendum sia richiesto.*
2. Il quesito sottoposto agli elettori deve indicare con chiarezza la valutazione presuntiva, operata dall'ufficio ragioneria, entro 10 giorni dal deposito della richiesta, delle maggiori spese o delle maggiori o minori entrate conseguenti, a regime, dall'adozione del provvedimento oggetto della consultazione.

3. Qualora il referendum sia richiesto per abrogazione parziale, nella formula indicata al precedente comma, deve essere inserita anche l'indicazione del numero dell'articolo o degli articoli o della parte sui quali il referendum sia richiesto.
4. Qualora il referendum sia richiesto per l'abrogazione di parte di uno o più articoli, oltre all'indicazione di cui al precedente comma I e del comma II, deve essere inserita l'indicazione del comma e dovrà essere altresì integralmente trascritto il testo letterale delle disposizioni di cui si sia proposta l'abrogazione.
5. All'inizio di ciascun foglio deve essere stampato, a cura dei promotori, il quesito che si intende sottoporre al referendum, nella formula e con le indicazioni prescritte nel precedente articolo.
6. Per quanto riguarda la modalità di apposizione delle firme degli elettori, le indicazioni, autenticazioni e le certificazioni presentate per la richiesta di referendum, si applica quanto previsto dall'articolo 7 del presente regolamento.
7. Per quanto riguarda le modalità di richiesta del referendum da parte del Consiglio Comunale, si applica quanto previsto dall'art. 11 del presente regolamento.
8. Un funzionario dell'Ufficio Elettorale dà atto, mediante processo verbale, dell'avvenuto deposito, presso l'Ufficio Segreteria comunale, della richiesta di referendum da parte di almeno tre promotori e della data relativa. Nel verbale, con il nome ed il domicilio dei promotori, deve essere indicato, su dichiarazione dei medesimi, il numero delle firme raccolte.

ART. 23 - ITER D'AMMISSIBILITÀ E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

1. Le richieste di referendum devono essere inoltrate presso il Segretario Generale, cui compete l'esame di tutte le richieste presentate e la decisione sulla ricevibilità delle stesse, dopo la verifica dei requisiti descritti all'articolo 8, comma I.

ART. 24 - CONVOCAZIONE DEGLI ELETTORI, PROCEDIMENTO ELETTORALE, PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI

1. Con proprio decreto, da assumersi entro i successivi 10 giorni dall'esito positivo del controllo di cui ai commi V e VI del precedente art. 9, o dal termine stabilito dal VII comma dello stesso art. 9, o dal termine degli adempimenti previsti dal precedente art. 11, il Sindaco indice il referendum elencando le richieste sottoposte a votazione e fissando la data di convocazione degli elettori in una giornata di domenica.
2. Il decreto di convocazione è notificato a tutti i Consiglieri e al primo firmatario dandone la più ampia diffusione alla cittadinanza con manifesto da affiggersi all'Albo Pretorio del Comune e in altri luoghi pubblici e/o aperti al pubblico, il 30° giorno antecedente quello fissato per la votazione.
3. Nel caso di anticipato scioglimento del Consiglio Comunale, il referendum già indetto si intende sospeso automaticamente all'atto della pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per l'elezione del nuovo Consiglio Comunale.
4. La proposta di referendum abrogativo riprende l'iter del medesimo stadio di esame nel quale era stata sospesa, immediatamente dopo la costituzione della nuova Giunta Comunale.
5. Le consultazioni non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali.

ART. 25 - ADEMPIMENTI FINALI

1. Nei 15 giorni successivi la votazione, il Segretario Generale , accertata la regolarità dello svolgimento della votazione, riesamina i voti contestati e provvisoriamente assegnati, e, nel caso di proteste e reclami, procede ad ulteriore verifica della regolarità dello svolgimento della stessa, quindi assume la decisione e ne stila la relativa relazione, contenente la sintesi della volontà espressa dall'elettorato in merito all'oggetto del referendum, e lo comunica al Sindaco ed al Presidente del Consiglio comunale e al Comitato Promotore della richiesta di referendum.
2. Il Consiglio Comunale, nella prima seduta successiva al ricevimento da parte del Sindaco della relazione di cui al comma I del presente articolo, o comunque entro 90 giorni dalla proclamazione dei risultati - come previsto dall'art. 37 comma VI dello Statuto - prende atto degli esiti della consultazione referendaria e assume gli atti formali conseguenti.
3. Qualora il risultato del referendum sia favorevole all'abrogazione del provvedimento amministrativo oggetto del referendum, il Sindaco, con proprio decreto, dichiara l'avvenuta abrogazione. Nel caso contrario il Sindaco cura la pubblicazione del risultato stesso all'Albo Pretorio Comunale.
4. In caso di esito negativo, il medesimo quesito non può essere nuovamente sottoposto a referendum prima di cinque anni.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

ART. 26 - NORME DI RINVIO

1. Per ogni altra circostanza non espressamente prevista dal presente regolamento, deve farsi analogicamente riferimento alle circostanze presenti nelle normali consultazioni referendarie.

ART. 27 - PUBBLICAZIONE

1. Il presente regolamento viene pubblicato all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi.
2. Di esso è data notizia attraverso idonei strumenti di pubblicità.
3. Un esemplare dello stesso viene depositato negli uffici della Segreteria comunale a disposizione dei cittadini, che, a richiesta ed a proprie spese, possono ottenerne copia.